

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1324

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PIETRA
LENZI, GREGORELLI, CARELLA, LAVAGNINI, DIONISI,
PETRUCCI, TORLONTANO, VALLETTA, SCRIVANI, STANISCIA,
ORLANDO, MICELE, BRUNO GANERI, STEFÀNO, LORETO,
PREVOSTO, LARIZZA, DE LUCA, BAGNOLI, MORANDO, LONDEI,
BERTONI, MANTOVANI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO,
ANGELONI, CASADEI MONTI, PAROLA, SMURAGLIA, CHERCHI,
DE MARTINO Guido e BARBIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1995

Riforma delle professioni infermieristiche

ONOREVOLI SENATORI. - Quando ci si interroga sulle cause che rendono il nostro sistema sanitario segnato da gravi forme di disfunzione, raramente si valuta, in sede politica e legislativa, il ruolo importante che in tal senso svolge la situazione attuale del personale sanitario.

Ad eccezione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successivamente modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, peraltro criticabile sul versante della connessione tra esigenze di carattere organizzativo, legate alla funzionalità delle strutture ospedaliere, e aspettative di riconoscimento del proprio ruolo da parte degli operatori sanitari, la legislazione che ha riguardato la figura professionale di questi ultimi ha più rincorso le situazioni che andavano determinandosi che proposto soluzioni di carattere strategico.

Così i problemi degli operatori sanitari, sia medici che infermieri, sono stati presi in considerazione quasi esclusivamente in occasioni di rinnovi contrattuali, ragionando pertanto esclusivamente sulle questioni di carattere rivendicativo poste dalla contingente fase contrattuale. Una problematica sicuramente trascurata è stata quella inerente l'integrazione operativa e l'armonizzazione delle funzioni, nel rispetto dei ruoli, tra operatori sanitari, medici ed infermieri.

È opportuno invece ribadire, anche a fronte di alcune poco ragionate iniziative polemiche assunte nell'ambito dell'area medica, che le strutture sanitarie per poter funzionare al meglio delle loro potenzialità hanno bisogno di poter contare su una migliore qualificazione di tutti gli operatori sanitari e sulla conseguente assunzione di responsabilità nei confronti dell'utente da parte di ciascuna delle figure professionali coinvolte nei processi di assistenza e cura.

Infatti, come è evidenziato dalla più avanzata elaborazione epistemologica sul-

l'argomento, accanto alla definizione dell'atto medico «nella sua duplice dimensione di diagnosi e di cura, c'è l'identificazione dell'atto infermieristico di cui la diagnosi infermieristica e il piano di assistenza infermieristica costituiscono gli aspetti salienti, che si integrano perfettamente con la diagnosi e la terapia medica nell'esclusivo interesse del malato, senza indebite ingerenze».

Le competenze infermieristiche, infatti, nell'autonoma responsabilità della prassi assistenziale, sono risorse fondamentali e insostituibili per ridisegnare modelli operativi e gestionali più efficaci ed efficienti e per contribuire alla risoluzione delle gravi disfunzioni in cui versa il sistema sanitario nazionale.

D'altra parte la ridefinizione della figura professionale dell'infermiere secondo questa nuova prospettiva è stata perseguita dalla maggior parte dei Paesi del mondo occidentale. Basti pensare che negli Stati Uniti d'America il contenuto dei corsi formativi in questo campo è stato elevato ad un livello universitario già negli anni '20, e fin dagli anni '40 la ricerca scientifica nel *nursing* è stata investita di un ruolo istituzionale.

Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, con raccomandazioni e direttive, hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, al fine di facilitare la libera circolazione e l'inserimento di queste categorie nel territorio dell'Unione stessa.

Solo un notevole ritardo culturale, se non un vero e proprio pregiudizio, ha impedito che anche in Italia venisse avviata tempestivamente una riforma complessiva delle professioni infermieristiche.

Gli infermieri attualmente sono oltre 220.000 e costituiscono circa il 61 per cento degli operatori della sanità. Il riconoscimento giuridico formale della professione infermieristica è del 1929; successivamente, nel 1954, vengono istituiti gli albi e i collegi provinciali, come enti di diritto pubblico a tutela della professionalità degli iscritti.

Il ruolo e la funzione degli infermieri si articolano in distinte figure professionali in funzione di concrete esigenze operative, pur potendosi identificare una comune matrice culturale. I recenti decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, per il profilo professionale dell'infermiere/a, e n. 740, per il profilo professionale dell'ostetrica/o, rappresentano finalmente un'importante acquisizione per queste figure e il necessario punto di partenza per il presente disegno di legge, che si configura quale strumento di riordino complessivo della formazione e dell'esercizio della professione infermieristica.

È comunque evidente che il complesso delle attività di formazione e di aggiornamento previste nel presente disegno di legge non possono essere certo assolvibili solo dal personale o dalle strutture presenti in ambito universitario o in regime di convenzione con le strutture ospedaliere, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, e individuano piuttosto un percorso metodologico che valorizzi al massimo tutte le risorse e le competenze disponibili, in una struttura integrata di tipo dipartimentale di ricerca, assistenza e didattica, definibile «ospedale di insegnamento», cui si fa riferimento negli articoli 14, 19, 20 e 21 del disegno di legge. Ogni riferimento a questa istituzione dovrà evidentemente essere recepito all'interno di un organico disegno di legge relativo all'ospedale d'insegnamento.

Il presente disegno di legge si compone di 23 articoli.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 definiscono le figure professionali di infermiere, ostetrica/o, assistente sanitario visitatore. In particolare, gli articoli 2 e 3 recepiscono, rispetti-

vamente, i decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e n. 740, per le figure di infermiere e di ostetrica/o; l'articolo 4 definisce i compiti dell'assistente sanitario visitatore, quale operatore responsabile delle attività di supporto nell'educazione alla salute.

L'articolo 5 istituisce la figura del direttore infermieristico nelle unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, prevedendo per la formazione di questa figura il diploma di laurea. L'istituzione di questo specifico ruolo dirigente è volta al pieno riconoscimento della reale autonomia delle problematiche legate alla professione infermieristica nelle strutture sanitarie, in particolare in ambito di sanità pubblica.

L'articolo 6 definisce le strutture del Servizio sanitario nazionale e le istituzioni accademiche competenti nella formazione universitaria del personale infermieristico, sottolineando così l'importanza delle risorse ospedaliere nel territorio per la formazione di base e permanente degli infermieri.

L'articolo 7 istituisce i titoli di studio rilasciabili nel *curriculum* della formazione infermieristica, mentre l'articolo 8 illustra obiettivi e metodi del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

L'articolo 9 definisce invece i criteri di affidamento della docenza nei corsi di diploma di cui all'articolo 8, promuovendo la piena valorizzazione del personale infermieristico qualificato in compiti di docenza.

L'articolo 10 istituisce i consigli di corso di diploma in scienze infermieristiche, mentre l'articolo 11 definisce le strutture di coordinamento delle attività didattiche teorico-pratiche.

L'articolo 12 prevede la possibilità di istituire corsi di formazione complementare in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale.

L'articolo 13 definisce le aree per la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica.

L'articolo 14 prevede l'istituzione, nelle università ove sia attivato il diploma universitario di scienze infermieristiche, del dipartimento di scienze infermieristiche, al fine di assicurare omogeneità culturale e

scientifico dei docenti e ricercatori operanti nel settore infermieristico. Il testo sottolinea come, nella prospettiva della creazione degli ospedali di insegnamento, i dipartimenti divengano sede effettiva di programmi di ricerca con partecipazione coordinata di personale universitario e ospedaliero.

L'articolo 15, recependo le indicazioni provenienti dalle positive esperienze di altri paesi (Stati Uniti d'America, Paesi scandinavi), configura uno sviluppo delle scienze infermieristiche collegato ad una specifica attività di ricerca, individuando peraltro la necessità di una formazione permanente e del finanziamento dell'attività di ricerca.

Gli articoli 16, 17 e 18 prevedono l'istituzione della facoltà di scienze infermieristiche, il suo ordinamento didattico e gli aspetti specifici relativi all'organizzazione della didattica. La necessità di istituire specifiche facoltà per la formazione infermieristica deriva dall'esigenza di assicurare omogeneità scientifica al *corpus* disciplinare, evitando così di relegare questa formazione in una posizione di marginalità, come inevitabilmente avverrebbe all'interno della facoltà di medicina, già consolidata in termini di risorse umane e finanziarie.

L'articolo 19 prevede l'istituto obbligatorio del tutorato con finalità di orientamento

e assistenza agli studenti per l'intera durata degli studi. Si tratta di un'innovazione didattica mutuata dal sistema formativo anglosassone, in grado di assicurare una migliore qualità dello studio. Le esperienze internazionali hanno dimostrato infatti come il tutorato sia in grado di ridurre la quota di studenti che rinunciano agli studi.

Gli articoli 20 e 21 sono rivolti a garantire la possibilità di una adeguata formazione post-laurea nel campo delle scienze infermieristiche, indirizzabile sia verso una prospettiva di ricerca scientifica (dottorato) sia verso l'approfondimento di metodologie professionalizzanti (scuola di specializzazione).

L'articolo 22 prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale e la trasformazione degli attuali collegi infermieristici in ordini provinciali, con contestuale istituzione della federazione nazionale degli ordini. Si tratta di un articolo che, oltre a introdurre un elemento di maggiore razionalizzazione dell'organizzazione professionale, contribuisce a sancire la reale autonomia e il corretto autogoverno della professione infermieristica.

L'articolo 23 prevede infine alcune norme per il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti precedentemente, prevedendone l'equiparazione a tutti gli effetti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Professioni sanitarie infermieristiche)

1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» riferita alla professione di infermiere, di vigilatrice d'infanzia, di ostetrica e di assistente sanitario visitatore è sostituita, nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, dalla denominazione «professione di infermiere, di ostetrica/o e di assistente sanitario visitatore».

Art. 2.

(Professione di infermiere)

1. La figura professionale dell'infermiere è definita dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 3.

(Professione di ostetrica/o)

1. La figura professionale dell'ostetrica/o è definita dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 4.

(Professione di assistente sanitario visitatore)

1. L'assistente sanitario visitatore è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario specifico, ha responsa-

bilità delle attività di supporto per l'educazione alla salute.

2. L'educazione alla salute si esplica in rapporto a situazioni individuali, di nucleo familiare, di gruppo o di massa e in rapporto alle diverse condizioni della promozione della salute nelle famiglie, nelle scuole, nei quartieri, nei distretti sanitari, nelle aziende ospedaliere, in servizi pubblici e in organizzazioni private.

3. L'assistente sanitario visitatore svolge i seguenti compiti o funzioni professionali:

a) per quanto attiene specificamente all'assistenza e all'educazione sanitaria nei confronti della famiglia e della comunità:

1) partecipa con propria responsabilità alla individuazione dei bisogni di salute e dei fattori biologici e sociali di rischio per la salute della persona, della famiglia, della collettività nel territorio;

2) partecipa con contributi professionali specifici alla identificazione dei bisogni di informazione e di educazione alla salute della comunità, sulla base di dati epidemiologici e socio-culturali;

3) costituisce un osservatorio permanente al fine di una valutazione dettagliata dei bisogni di promozione della salute in ambito familiare, da porre al servizio dei vari professionisti delle *équipe* sanitarie;

4) partecipa alla definizione degli obiettivi educativi nei vari programmi di promozione della salute;

5) attua interventi specifici di supporto alla famiglia per incrementarne le capacità gestionali della salute, realizzando una rete operativa anche a supporto del medico di famiglia;

b) per quanto attiene specificamente alle tecniche e metodologie dell'educazione sanitaria:

1) garantisce supporto metodologico per la pianificazione, attuazione, valutazione degli interventi di educazione sanitaria a vantaggio degli altri operatori sanitari, sociali, scolastici;

2) collabora per la definizione delle metodologie di comunicazione e di documentazione e garantisce la disponibilità di risorse dimostrative audiovisive e a stampa,

per i servizi e per le campagne di educazione sanitaria;

3) svolge le attività professionali di cui alla presente lettera in centri di educazione sanitaria presso strutture pubbliche e private, per il cui funzionamento opera in collaborazione con operatori di altre discipline e di cui è responsabile;

4) collabora alla messa a punto e alla realizzazione di programmi e campagne di massa;

5) concorre alla formazione e aggiornamento degli operatori sanitari, scolastici, sociali per quanto concerne le metodologie dell'educazione sanitaria.

4. Il percorso formativo dell'assistente sanitario visitatore si attua con un corso di diploma universitario della durata di tre anni, secondo un programma stabilito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di intesa con il Ministro della sanità; il suddetto corso si articola in un orientamento per la specifica assistenza ed educazione sanitaria nei confronti della famiglia e della comunità ed un orientamento per l'approfondimento delle tecniche e metodologie dell'educazione alla salute.

Art. 5.

(Dirigenza infermieristica)

1. In ogni unità sanitaria locale e azienda ospedaliera è istituita la figura del direttore infermieristico.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale e il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario, dal direttore infermieristico e dal consiglio dei sanitari, nonchè dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma».

3. Per l'assunzione del direttore infermieristico si applicano le disposizioni per l'assunzione del direttore amministrativo e del direttore sanitario, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il direttore infermieristico deve appartenere alle professioni di cui all'articolo 1 ed essere in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche di cui all'articolo 16, non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e deve aver svolto per almeno cinque anni qualificanti attività di direzione infermieristica in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

5. Il direttore infermieristico dirige i servizi infermieristici ai fini organizzativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera sugli atti relativi alle materie di competenza.

6. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Alla qualifica di dirigente delle professioni di infermiere, di ostetrica/o e di assistente sanitario visitatore si accede mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella qualifica funzionale di settimo od ottavo livello, ovvero presso altre pubbliche amministrazioni nella qualifica funzionale di settimo, ottavo o nono livello.

4-ter. Le regioni disciplinano l'organizzazione dell'attività delle professioni di cui al comma 4-bis in specifici servizi o dipartimenti coordinati da un dirigente in possesso della laurea in scienze infermieristiche, prevedendone l'articolazione all'interno delle aziende ospedaliere e unità sanitarie locali.

4-quater. Entro cinque anni dalla data di attivazione del primo corso di laurea in

scienze infermieristiche, il relativo diploma di laurea diviene requisito per accedere alle funzioni direttive e di coordinamento dell'attività delle professioni di infermiere, di ostetrica/o e di assistente sanitario visitatore; entro due anni dalla attivazione del suddetto corso di laurea cessa ogni tipo di formazione per l'abilitazione alle funzioni direttive».

Art. 6.

(Formazione universitaria)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, la formazione universitaria del personale infermieristico di cui all'articolo 1 avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, in conformità con quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Le strutture in cui si svolge la formazione universitaria del personale infermieristico di cui all'articolo 1 della presente legge sono individuate con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Tali protocolli individuano i requisiti di idoneità delle strutture stesse, tenuto conto della disponibilità di attrezzature, dotazioni strumentali, tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, nonché delle caratteristiche di professionalità del personale ivi operante.

Art. 7.

(Titoli universitari)

1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, per quanto attiene la formazione infermieristica, rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario in scienze infermieristiche;

- b) diploma di laurea in scienze infermieristiche;
- c) diploma di specializzazione;
- d) dottorato di ricerca.

Art. 8.

(Diploma universitario)

1. Il titolo previsto dall'ordinamento universitario per l'esercizio delle professioni di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge è il diploma universitario in scienze infermieristiche.

2. Il diploma universitario in scienze infermieristiche, di cui alla tabella XXXIX-ter annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

3. L'ordinamento didattico del diploma universitario di cui al comma 2, sulla base delle nuove esigenze professionali, può essere modificato con provvedimento predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previ pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

4. In ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Consiglio universitario nazionale, nel formulare i pareri di cui al comma 3 del presente articolo, deve consultare la Federazione nazionale degli ordini degli infermieri, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia, di cui all'articolo 22 della presente legge, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel settore. La predetta disposizione si applica altresì per i pareri di competenza del Consiglio superiore di sanità.

5. Il Ministro della sanità, sulla base della programmazione regionale e di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, determina annualmente, con proprio decreto, il numero di

studenti da ammettere ai corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche. Le università e le regioni interessate stabiliscono il numero dei posti da chiamare presso ciascuna sede universitaria per la formazione infermieristica.

6. Le regioni nelle quali non esistono sedi universitarie in cui operino facoltà di medicina e chirurgia o le facoltà di scienze infermieristiche di cui all'articolo 16 della presente legge, promuovono i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con università di regioni limitrofe.

Art. 9.

(Docenza nei corsi di diploma)

1. La titolarità degli insegnamenti nei corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche è conferita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'insegnamento delle discipline infermieristiche e di ogni altra materia attinente alle relative funzioni ed alla organizzazione professionale è affidato agli infermieri in possesso del diploma di laurea di cui articolo 16.

3. Nelle more della istituzione del diploma di laurea in scienze infermieristiche, la titolarità dei corsi di insegnamento è affidata ad infermieri in possesso del diploma universitario conseguito presso le attuali scuole dirette a fini speciali per infermieri docenti e dirigenti, e con comprovata esperienza nella direzione o docenza infermieristica.

Art. 10.

(Consigli di corso di diploma)

1. Sono istituiti i consigli di corso di diploma in scienze infermieristiche, la cui composizione e le cui attribuzioni sono quelle previste per i consigli di corsi di lau-

rea e di indirizzo dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 11.

*(Coordinamento delle attività
teorico-pratiche)*

1. Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, o della facoltà di scienze infermieristiche di cui all'articolo 16, ove istituita, nomina, su proposta del consiglio di corso di diploma, tra i docenti titolari degli insegnamenti di cui all'articolo 9, comma 2, il responsabile al quale è affidato il coordinamento delle attività teorico-pratiche, tenuto conto anche della normativa specifica del settore.

Art. 12.

(Formazione complementare)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, attiva, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonchè alla normativa comunitaria vigente in materia, presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare successivi al diploma universitario di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Il Ministro della sanità disciplina con proprio decreto il percorso formativo dei corsi di cui al comma 1, prevedendo, a conclusione dei corsi stessi, il rilascio di una attestazione di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle specifiche funzioni infermieristiche nelle diverse aree di cui all'articolo 13.

Art. 13.

*(Formazione infermieristica post-base per la
pratica specialistica)*

1. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è definita ai

sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739. Oltre alle aree già previste nel predetto comma 5, in relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, il Ministro della sanità, con proprio decreto, può prevedere l'istituzione di ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. Le suddette aree sono individuate dal Consiglio superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale degli ordini degli infermieri, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia, di cui all'articolo 22 della presente legge, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel settore.

2. Successivamente alla completa attivazione della formazione universitaria di cui alla presente legge e alla realizzazione della facoltà universitaria di cui all'articolo 16, la predetta formazione potrà svolgersi mediante l'istituzione dei corsi di perfezionamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 14.

(Dipartimento di scienze infermieristiche)

1. Secondo quanto stabilito negli articoli 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ogni ateneo in cui sia attivato almeno il corso di diploma universitario di scienze infermieristiche viene istituito, ai fini della formazione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifiche, il dipartimento di scienze infermieristiche.

2. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario appartenenti all'ateneo nonchè, al fine della successiva istituzione di una struttura integrata di ricerca, assistenza e didattica, denominata ospedale di insegnamento, gli operatori sanitari, medici e infermieri, e le altre figure dell'area biomedica, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale nel settore

della ricerca, con specifica esperienza negli insegnamenti e nelle attività connesse al dipartimento stesso.

3. Le attribuzioni e l'autonomia del dipartimento sono stabilite ai sensi degli articoli 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

(Formazione e ricerca scientifica)

1. L'infermiere, l'ostetrica/o e l'assistente sanitario visitatore contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca scientifica, quale presupposto indispensabile dell'aggiornamento culturale e professionale nel settore infermieristico.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale provvedono alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica secondo quanto stabilito dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 16.

(Facoltà di scienze infermieristiche)

1. Il titolo previsto dall'ordinamento universitario per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 è il diploma di laurea in scienze infermieristiche.

2. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze infermieristiche si svolgono presso le università degli studi nella facoltà di scienze infermieristiche.

3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze infermieristiche e la facoltà di scienze infermieristiche.

Art. 17.

(Ordinamento didattico della facoltà di scienze infermieristiche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, la tabella dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze infermieristiche.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a cinque anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) l'istituzione nell'ambito della facoltà di corsi di diplomi universitario, di cui all'articolo 8, secondo le norme dell'ordinamento universitario;

f) l'istituzione dell'albo professionale dei laureati in scienze infermieristiche secondo la normativa vigente.

3. L'istituzione delle facoltà di scienze infermieristiche avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 18.

(Organizzazione didattica della facoltà e del diploma di scienze infermieristiche)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti nella presente legge sono conferiti

secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 9 della presente legge.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di strutture del Servizio sanitario nazionale con le quali le università abbiano sottoscritto convenzioni, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, le aree disciplinari di insegnamento di nuova istituzione e concernenti la formazione infermieristica, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

Art. 19.

(Tutorato)

1. I consigli di corso di diploma e i consigli di corso di laurea della facoltà di scienze infermieristiche provvedono ad istituire con proprio regolamento, secondo quanto stabilito nell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attività di tutorato finalizzate a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

2. Nella prospettiva dell'istituzione dell'ospedale di insegnamento, di cui all'articolo 14, partecipano alle attività di cui al comma 1 gli operatori sanitari, medici e in-

fermieri, e le altre figure professionali di area biomedica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 20.

*(Dottorato di ricerca
in scienze infermieristiche)*

1. In conformità a quanto stabilito all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica, è istituito il dottorato di ricerca in scienze infermieristiche.

2. I contenuti, la determinazione dei titoli e le modalità di svolgimento del dottorato sono stabiliti ai sensi degli articoli da 68 a 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Nella prospettiva dell'istituzione dell'ospedale di insegnamento, di cui all'articolo 14, partecipano alle attività di cui al comma 1 gli operatori sanitari, medici e infermieri, e le altre figure professionali di area biomedica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 21.

(Scuole di specializzazione)

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le università possono istituire scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea in scienze infermieristiche, di diplomi per l'attribuzione della qualifica di specialista nei diversi rami di esercizio professionale.

2. L'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è disposta nello statuto delle università.

3. Nella prospettiva dell'istituzione dell'ospedale di insegnamento, di cui all'articolo 14, partecipano alle attività di cui al comma 1 gli operatori sanitari, medici e in-

fermieri, e le altre figure professionali di area biomedica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 22.

(Albo e ordini professionali)

1. Per l'esercizio delle professioni infermieristiche è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Federazione nazionale dei collegi e i collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia nonchè la Federazione nazionale dei collegi ed i collegi provinciali delle ostetriche assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli ordini e di ordini provinciali degli infermieri, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia e di Federazione nazionale degli ordini e di ordini provinciali delle ostetriche.

3. Il personale appartenente alle professioni di cui al presente articolo che conseguono il diploma di formazione complementare e la laurea in scienze infermieristiche è iscritto in appositi elenchi speciali, tenuti dai rispettivi ordini, al fine dell'esercizio delle specifiche competenze.

Art. 23.

(Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge)

1. I diplomi e gli attestati legalmente riconosciuti, conseguiti dagli esercenti le professioni infermieristiche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conseguiti ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere insegnante dirigente, legalmente riconosciuti, conseguiti prima dell'attivazione dei corsi di laurea di cui all'articolo 16 della presente legge, sono

riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea in scienze infermieristiche secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I diplomi di laurea, conseguiti dagli esercenti le professioni infermieristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti sulla base della affinità degli studi ai fini del conseguimento della laurea in scienze infermieristiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

